

## IN QUESTO NUMERO

1. **Adesione alla consultazione delle Fatture Elettroniche: nuova proroga al 28 febbraio 2021.**
2. **Avviso agli Associati: Assunzioni per l'anno 2021.**
3. **Sicurezza sul lavoro: Problematiche dei carri raccolta frutta nell'applicazione dell'Accordo 53/2012 (patentino attrezzature) .**
4. **Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici - Art. 59 del D.L. 104/2020 .**
5. **Esonero contributivo per il mese di novembre e dicembre 2020 per le imprese della filiera agricola. Messaggio INPS.**

\*\*\*\*\*

### 1) **Adesione alla consultazione delle Fatture Elettroniche: nuova proroga al 28 febbraio 2021.**

C'è ancora una opportunità per visualizzare e scaricare le fatture elettroniche, complete di tutti i dati, dalla propria area web riservata. Con Provvedimento del 23/9/20 il Direttore dell' Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 30/9/2020 al 28/02/2021 la facoltà di aderire al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.

Il servizio gratuito, messo a disposizione dall' Agenzia delle Entrate, permette di visualizzare le fatture transitate dal SDI a far data dal 1/1/2019 solo se entro il 28/02/2021 il contribuente esprime l'apposita opzione.

L'adesione al servizio successiva alla nuova scadenza comporterà la consultazione solamente delle fatture transitate per il SDI successivamente alla data di adesione al servizio.

Per effettuare l'opzione bisogna accedere alla propria area riservata del sito dell' Agenzia delle Entrate utilizzando le proprie credenziali Fisconline/Entratel o SPID o CNS.

Le aziende che hanno conferito delega ad un intermediario (ad esempio Confagricoltura) possono incaricare all'adesione l'intermediario stesso ma non potranno accedere direttamente alla consultazione.

Il conferimento di delega all'intermediario non può essere concesso dal consumatore finale il quale dovrà munirsi delle credenziali necessarie.

Gli uffici di Zona di Confagricoltura Bologna sono a disposizione per chiarimenti.  
(E. Cricca)



(Immagine tratta dal sito CULTURANEWS TV)

\*\*\*\*\*

## 2) Avviso agli Associati: Assunzioni per l'anno 2021.

Invitiamo tutti gli associati che intendono assumere del personale a partire dal 1° gennaio 2021 ad inviare l'apposita "scheda Comunicazione dati per assunzioni telematiche" entro il 18 dicembre per gestire al meglio l'attività in occasione delle vacanze di Natale.

Si raccomanda a tutti i soci di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

A partire dalle assunzioni per il 2021 nelle mail verranno consegnati i seguenti file **solamente in formato pdf** (non sarà più possibile ricevere i file in formato word): LETTERA ASSUNZIONE, RICEVUTA ASSUNZIONE, UNILAV. Verrà inviata una mail per ciascuna assunzione.

Si ricorda di consegnare anche i fogli presenza dei dipendenti che non hanno fatto nessuna giornata barrando la casellina NON HA LAVORATO.

(A. Flora)

\*\*\*\*\*

## 3) Sicurezza sul lavoro: Problematiche dei carri raccolta frutta nell'applicazione dell'Accordo 53/2012 (patentino attrezzature) .

In relazione all'Accordo Stato Regioni 53/2012 che ha disciplinato l'abilitazione all'uso di varie attrezzature, si ritiene utile fornire alcune indicazioni sull'applicabilità della suddetta normativa ai carri raccolta frutta, anche a seguito di alcune sollecitazioni pervenuteci dal territorio.



(Immagine tratta dal sito orsigroup.it)

Innanzitutto, va sottolineato che le disposizioni non sono state sufficientemente chiare dal loro nascere, tanto che gli stessi organi di controllo non le hanno applicate in modo sempre univoco.

Ciò soprattutto in riferimento ai seguenti aspetti:

- le Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) sono attrezzature specifiche con caratteristiche ben determinate che non sembrano riferirsi ai carri raccogli frutta;
- confondendo maggiormente le cose, i carri raccogli frutta sono soggetti alle verifiche periodiche con una periodicità biennale, mentre per le PLE con periodicità annuale;
- la formazione prevista al modulo pratico

dell'Accordo per le PLE non è congruente nei contenuti per i Carri raccolta frutta (un esempio è il punto 2.5 dell'Allegato III dell'Accordo che tratta dei Dispositivi di Protezione individuale da utilizzare per una PLE, caschi, imbracature, cordino di trattenuta, ecc. che renderebbero materialmente impossibile il lavoro di 8 ore su un carro raccogli frutta).

Per tali motivi si è intervenuti sul Ministero del Lavoro per chiarire la questione, con l'obiettivo di ottenere l'esclusione dei carri raccolta frutta dalla formazione delle attrezzature prevista dall'Accordo 53/2012. Le motivazioni di tale richiesta si sono riferite, oltre a quanto già indicato, alle differenze costruttive e funzionali fra le due attrezzature.

Difatti i carri raccolta frutta:

- sono utilizzati per raccogliere i prodotti ubicati a diverse altezze che, di norma, non superano i 2.5 metri di altezza, mentre per le PLE le altezze possono essere di molto superiori;
- sono costruiti e omologati per il trasporto di più persone e di carichi (bins contenente la frutta); mentre per le PLE è di norma ammesso il peso dell'operatore di 80 Kg e un carico di 40 kg.

Il problema è che per lungo tempo è mancata una norma europea armonizzata a cui fare riferimento e questa situazione ha alimentato diverse interpretazioni sulle modalità di costruzione e sui requisiti di sicurezza e gestione da adottare.

Queste macchine hanno invece la necessità di possedere requisiti chiari, uniformi e specifici in relazione soprattutto alle operazioni per le quali sono state progettate e all'ambiente in cui devono operare coloro che le utilizzano.

A seguito delle istanze presentate, il Ministero del Lavoro ha voluto approfondire la questione congiuntamente alle Regioni che, sentito il parere del Comitato Tecnico dei gruppi di lavoro "macchine e impianti", ha però ritenuto che i carri raccogli frutta rientrino nella definizione di piattaforme elevabili senza stabilizzatori e che per il loro utilizzo sia obbligatorio un corso abilitante ricompreso tra quelli previsti per l'utilizzo di tali macchine.

Pertanto, allo stato attuale per la conduzione dei carri raccolta occorre un corso abilitante che preveda una durata di 8 ore di cui 4 di teoria e 4 di pratica, con aggiornamento quinquennale di 4 ore.

Per gli addetti alla raccolta o potatura che non manovrano il carro raccogli frutta è sufficiente frequentare quello sulla sicurezza dei lavoratori rischio medio della durata di 12 ore, con aggiornamento quinquennale di 6 ore.

A tal proposito Confagricoltura intende organizzare i corsi necessari per l'adeguamento degli operatori alle norme in questione e per fare ciò necessita di una Pre-adesione che permetta di verificare il numero degli interessati, soprattutto in questo periodo di corsi che svolgono con grande difficoltà causa COVID.

Pertanto, gli interessati possono inviare all'indirizzo di posta elettronica [sicurezza@confagricolturabologna.it](mailto:sicurezza@confagricolturabologna.it) i propri dati (Nome, Cognome, Ragione Sociale, Telefono ed indirizzo E-mail).

(A. Flora)

\*\*\*\*\*

#### **4) Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici - Art. 59 del D.L. 104/2020 .**

L'art. 59 del D.L. n. 104/2020 - "DECRETO AGOSTO" ha disposto un contributo a fondo perduto per le imprese che vendono beni e servizi al pubblico nei centri storici, a seguito della perdita di presenze turistiche straniere, quale conseguenza delle misure restrittive imposte ai fini del contenimento del contagio da COVID-19.

**Beneficiari del contributo** sono i soggetti esercenti le attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città

metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

- per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Il criterio per rientrare nei Comuni agevolati è, dunque, collegato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, che dovrà essere verificato "in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici".

I Comuni italiani interessati sono i seguenti.

<b>ELENCO COMUNI</b>			
<b>CODICE CATASTALE</b>	<b>COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI</b>
L736	Venezia	VENEZIA	42,6
L746	Verbania	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	26,0
D612	Firenze	FIRENZE	21,5
H294	Rimini	RIMINI	15,3
I726	Siena	SIENA	11,6
G702	Pisa	PISA	9,9
H501	Roma	ROMA	7,6
C933	Como	COMO	7,2
L781	Verona	VERONA	6,4
F205	Milano	MILANO	5,8
L500	Urbino	PESARO E URBINO	5,7
A944	Bologna	BOLOGNA	4,2
E463	La Spezia	LA SPEZIA	4,2
H199	Ravenna	RAVENNA	4,2
A952	Bolzano	BOLZANO-BOZEN	4,1
A794	Bergamo	BERGAMO	3,8
E715	Lucca	LUCCA	3,7
F052	Matera	MATERA	3,4
G224	Padova	PADOVA	3,3
A089	Agrigento	AGRIGENTO	3,3
I754	Siracusa	SIRACUSA	3,0
H163	Ragusa	RAGUSA	3,0
F839	Napoli	NAPOLI	2,2
B354	Cagliari	CAGLIARI	1,8
C351	Catania	CATANIA	1,7
D969	Genova	GENOVA	1,6
G273	Palermo	PALERMO	1,3
L219	Torino	TORINO	1,3
A662	Bari	BARI	1,3

**Ulteriore requisito** richiesto per l'accesso al beneficio è il **calo del fatturato**.

Viene, infatti, stabilito che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, calcolato per i suddetti esercizi situati nelle zone A dei citati Comuni, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.
- L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.

Tuttavia, viene previsto un limite massimo all'agevolazione, l'ammontare del **contributo a fondo perduto non può essere**, infatti, **superiore a 150.000 euro**.

La richiesta del contributo a fondo perduto avviene tramite la presentazione di una apposita istanza all'Agenda delle entrate, esclusivamente in via telematica (da presentare anche attraverso gli intermediari abilitati, art. 3 comma 3 del Dpr 322/98).

**ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI**  
(Art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

**SOGGETTO RICHIEDENTE**  
Codice fiscale: \_\_\_\_\_  
Erade che prosegue l'attività del de cuius: \_\_\_\_\_  
Codice fiscale del de cuius: \_\_\_\_\_

**RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA**  
Codice fiscale: \_\_\_\_\_  
Codice carica: \_\_\_\_\_  
1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica  
2 se rappresentante di richiedente minore/intendente

**REQUISITI**  
Soggetto esercente attività di cui al comma 1 dell'art. 59 del d.l. n. 104/2020:

Ricavi/compensi complessivi anno 2019:  
Fino a euro 400.000:   
Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000:   
Superiori a euro 1.000.000:

Importo del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di giugno  
Mod. n. \_\_\_\_\_

	2020	2019	Codice Comune
	_____,00	_____,00	_____
	_____,00	_____,00	_____
	_____,00	_____,00	_____
Totale	_____,00	_____,00	_____

Soggetto che ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019:

**IBAN**  
Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente: \_\_\_\_\_

**RINUNCIA AL CONTRIBUTO**  
Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri "Requisiti" e "IBAN"):

**SOTTOSCRIZIONE**  
DATA: \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**  
Codice fiscale del soggetto incaricato: \_\_\_\_\_

L'erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente identificato dall' IBAN indicato nell' istanza, intestato al codice fiscale del soggetto persona fisica o persona giuridica che ha presentato l'istanza.

**La richiesta può essere presentata a far data dal 18 novembre 2020 e non oltre il 14 gennaio 2021.**

In tale periodo sarà possibile, in caso di errore, presentare, tramite lo stesso servizio web, una nuova istanza in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

Sarà, inoltre, possibile presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 14 gennaio 2021.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, oppure lo scarto a seguito dei controlli formali.

Successivamente alla ricevuta di presa in carico, e a seguito dei controlli, viene rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto con le indicazioni dei motivi del rigetto.

Prima di erogare il contributo, l'Agenzia effettua controlli per valutare l'esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in anagrafe tributaria.

Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia procede al controllo dei dati dichiarati. Qualora dovesse emergere che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia procederà con le attività di recupero irrogando sanzioni ed interessi.

Si rammenta che in caso di indebita percezione del contributo, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 316 ter del codice penale "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato".

Con apposita risoluzione dell'agenzia delle entrate saranno istituiti i codici tributo per effettuare i versamenti delle somme da restituire.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IIDD e IRAP, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese (per effetto del rinvio operato all'articolo 25, c.7, D.L. 34/2020).

Da tener ben presente che il contributo di cui si tratta non può cumularsi con il contributo previsto per la filiera della ristorazione (disposto all'art. 58 del decreto 104/2020).

Per ulteriori informazioni, gli uffici di zona di Confagricoltura Bologna sono a disposizione per gli associati.

(E. Cricca)

\*\*\*\*\*

**5) Esonero contributivo per il mese di novembre e dicembre 2020  
per le imprese della filiera agricola. Messaggio INPS.**

Con recente messaggio (n. 4272 del 13 novembre 2020) l'INPS ha reso pubbliche le prime istruzioni operative per consentire alle aziende agricole di usufruire dell'esonero contributivo previsto dai recenti decreti legge "ristori 1 e bis" (art. 16 del DL n. 137/2020 e art. 21 del DL n. 149/2020). Le citate normative hanno definito, per le aziende della filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, posti a carico dei datori di lavoro (

salva sempre la quota INAIL e comunque la quota a carico dei dipendenti), per le mensilità di novembre 2020 (DL n. 137/2020) e di dicembre 2020 (DL n. 149/2020).



Come si ricorderà tale agevolazione è attribuita anche alle figure del lavoro autonomo agricolo (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) sempre per le contribuzioni dovute per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il messaggio INPS chiarisce opportunamente che l'esonero è riconosciuto a tutte le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura qualora svolgano attività di impresa riconducibili ai codici ATECO previsti nell'allegato n. 3 al decreto-legge n. 149/2020 che, contrariamente alle pregresse normative similari, ricomprende oggi tutte le attività agricole, essendo indicati nell'allegato codici ATECO 01.XX, 02.XX, 03.XX; per accedere all'esonero gli interessati dovranno inoltrare all'istituto una apposita domanda; il messaggio chiarisce che le con modalità di compilazione ed inoltro verranno definite

dall'INPS con successiva comunicazione.

Il messaggio è comunque stato reso pubblico con tempistiche molto ravvicinate rispetto alla prima scadenza preordinata e di fatto non si è potuto concretamente utilizzare la scadenza relativa al 16 novembre (DL n. 137); appare quindi opportuno attendere la necessaria circolare dell'INPS, per recuperare l'importo sgravato, quantomeno nella rata del 16 gennaio 2021.

Ad onor del vero l'INPS aveva, per le vie brevi, ammesso la possibilità che gli interessati - stante la impossibilità per l'Istituto di procedere alla riemissione dei modelli di versamento con il ricalcolo della contribuzione dovuta al netto dell'esonero spettante per il mese di novembre 2020 - effettuassero in proprio il ricalcolo attraverso una auto-riduzione dell'importo della rata della contribuzione da versare il 16 novembre; l'interessato (lavoratore autonomo agricolo) avrebbe potuto autoridursi il versamento utilizzando la medesima "codeline" della terza rata elaborata dall'INPS e messa a disposizione nel cassetto previdenziale; tale facoltà potrà eventualmente essere esercitata con la quarta qualora si utilizzi lo sgravio a gennaio 2021.

Importante però sarà al riguardo la gestione delle procedure INPS dei pagamenti così effettuati e ciò onde assicurare che gli importi autoridotti dal contribuente e versati dallo stesso siano successivamente effettivamente imputati dall'INPS in capo alla posizione assicurativa/contributiva di ciascun iscritto alla gestione autonomi agricoli.

Il messaggio INPS conferma, quanto anticipato, relativamente alle posizioni dei lavoratori autonomi agricoli (imprenditori IAP e coltivatori CD CM) circa la facoltà di portare in detrazione, sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 (III rata 2020) un dodicesimo della contribuzione dovuta (relativo all'esonero di novembre 2020), sempre esclusi i premi e contributi INAIL, peraltro non dovuti dagli IAP.

Confermati gli importi già pubblicati sul precedente numero. Si rammenta che l'esonero per i lavoratori autonomi agricoli si applica per ogni unità attiva iscritta nella gestione previdenziale INPS (ovviamente per i CD CM).

In presenza di altre riduzioni contributive (come ad esempio quella prevista per gli agricoltori con età inferiore a 40 anni, qualora iscritti per la prima volta alla gestione INPS nel 2017, 2018 o 2020, per l'anno 2019 la agevolazione non era stata prevista) l'importo della detrazione si dovrà ridurre in proporzione alla diversa ed ulteriore agevolazione.

Si precisa infine che l'esonero si potrà applicare nei limiti massimi, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, di 100.000 euro poiché l'agevolazione è adottata nel

“Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

Nulla di rilevante dal punto di vista previdenziale nel D.L. n.154/2020, cd “ristori ter”; pubblicato invece il messaggio INPS n. 4353 (del 19 novembre 2020) a chiarimento degli effetti (che sono nulli), sul DURC e sulle dilazioni, dell'esonero previsto dal D.L. 34/2020 e dal decreto interministeriale 15 settembre 2020, per la rata INPS del 1 trimestre 2020 e per le aziende della filiera agrituristica, apistica, brassicola, cerealicola, florovivaistica, vitivinicola, allevamento, ippicoltura, pesca e acquacoltura.

Parallelamente, in materia agricola, si segnala come il Governo nel Disegno di Legge relativo alla “Legge di Bilancio 2021”, abbia previsto numerosi interventi in materia previdenziale.

In particolare, l'esecutivo propone:

- a) l'esonero contributivo in favore dei giovani agricoltori (C.D. e I.A.P.) al 100% e per un periodo di 24 mesi, per gli iscritti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- b) accesso alla Cassa integrazione salariale operai agricoli, CISOA, per eventi legati al COVID, per 90 giorni nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
- c) estensione dello sgravio contributivo triennale previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con età sino a 35 anni nel biennio 2021-2022; si segnala, poi, come la proposta governativa preveda di incrementare la misura dal 50 al 100 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro annui, portando da tre a quattro anni la durata per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- d) introdotto per il periodo 2021 – 2022, uno sgravio contributivo per l'assunzione di personale femminile a tempo determinato; la norma aumenta anche la misura dello sgravio per la contribuzione a carico della ditta dal 50 al 100 per cento;
- e) prorogato al 31 marzo 2021 anche il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- f) proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 del termine (derogando alle regole previste dal “Decreto Dignità”) fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta – pur in assenza di una causale.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: <a href="http://www.confagricoltura.org/bologna">www.confagricoltura.org/bologna</a>	